

AI SIGG.RI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 08/P/2022

Rimini, li 20 settembre 2022

**OGGETTO** Crediti di imposta per i consumi di energia elettrica e gas effettuati nel 3° trimestre dell'anno 2022 dalle imprese non energivore e non gasivore

**INDICE:**

1	Premesse.....	1
2	Credito d'imposta per i consumi di energia elettrica a favore delle imprese NON energivore (terzo trimestre 2022) - Codice tributo 6970.....	2
3	Credito d'imposta per i consumi di gas naturale a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (terzo trimestre 2022) - Codice tributo 6971 .....	4
4	Anticipazioni sugli ulteriori crediti d'imposta relativi ai consumi di energia elettrica a favore delle imprese non energivore ed ai consumi di gas naturale a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas per i mesi di ottobre e novembre 2022 .....	6
5	Supporto dello Studio Semprini-Cesari & Nini nei calcoli dei crediti di imposta d'imposta.....	7

---

**1** Premesse

Con la presente facciamo seguito alla ns. Circolare n. 04/P/2022 del 10 agosto 2022, per comunicarVi che proseguono le misure emanate dal Governo Draghi volte ad attenuare l'impennata dei costi energetici: anche per il terzo trimestre 2022 le imprese potranno beneficiare di un contributo straordinario, erogato sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti.

Le misure in vigore per il terzo trimestre di quest'anno che interessano la generalità delle imprese possono essere così riepilogate:

- articolo 6, comma 3, del D.L. n. 115/2022 (decreto Aiuti-bis) che prevede un credito d'imposta pari al 15% a parziale compensazione delle spese sostenute l'acquisto di energia elettrica nel terzo trimestre 2022 da parte delle imprese non energivore (imprese diverse da quelle "energivore" a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017);
- articolo 6, comma 4, del D.L. n. 115/2022 (decreto Aiuti-bis) che istituisce un credito d'imposta pari al 25% a parziale compensazione delle spese sostenute per il consumo di gas naturale nel terzo trimestre 2022 da parte delle imprese non gasivore (imprese diverse da quelle "gasivore" a forte consumo di gas naturale di cui all'art. 5 del D.L. n. 17/2022)

La disciplina di riferimento dei crediti d'imposta sopra elencati prevede che gli stessi, entro la data del 31 dicembre 2022, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, mediante modello F24, oppure ceduti per intero a terzi (senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'apposito albo).

Come già previsto per il secondo trimestre, ai fini della fruizione dei suddetti crediti, ove l'impresa destinataria del contributo per il terzo trimestre dell'anno 2022 si sia rifornita di energia elettrica o gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo del periodo per il quale spetta il credito d'imposta (lunedì 28 novembre 2022), deve inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022. In altri termini, al verificarsi delle condizioni sopra esposte, il fornitore dell'energia elettrica o del gas deve provvedere al calcolo dell'incremento e della detrazione spettante per conto dell'impresa beneficiaria del credito. Con deliberazione del 29 luglio 2022 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito il contenuto della predetta comunicazione e disposto che le comunicazioni tra venditore e imprese possano avvenire tramite posta elettronica certificata ovvero con altre modalità con caratteristiche di tracciabilità individuate dal venditore.

## 2 Credito d'imposta per i consumi di energia elettrica a favore delle imprese NON energivore (terzo trimestre 2022) - Codice tributo 6970

### ART. 6, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115

"3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019."

**A chi spetta.** Alle imprese "non energivore" che siano dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. Nel caso di molteplicità di POD<sup>1</sup> l'accesso al beneficio fiscale relativamente all'energia elettrica consumata è subordinato alla titolarità di almeno un POD di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (Cfr punto 3.2 della Circ. AdE n. 25 del 11/07/2022).

**Quando spetta.** L'agevolazione spetta a condizione che il costo della componente energia elettrica, calcolata sulla base della media del SECONDO trimestre 2022 (al netto delle imposte e degli eventuali sussidi ricevuti), abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al SECONDO trimestre 2019.

La circolare n. 13/E/2022 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che per determinare correttamente il costo medio per kWh della componente energia elettrica (al fine di verificare l'effettivo aumento della spesa per energia elettrica) è necessario tenere conto dei costi sostenuti per l'energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, a esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. In buona sostanza, la voce «spesa per la materia energia» della fattura. Non concorrono invece al calcolo del costo medio le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, né le imposte inerenti alla componente energia.

Per le imprese costituite dopo il 1° marzo 2019, mancando i dati per il trimestre di riferimento, l'Agenzia delle Entrate dovrebbe comunicare a breve il costo da utilizzare per il raffronto<sup>2</sup>.

**A quanto ammonta e come si calcola.** Il credito d'imposta spetta nella misura del 15% delle spese sostenute per la componente energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.

N.B. occorre tenere in considerazione, quindi, eventuali conguagli (in positivo o in negativo) avvenuti in relazione ad importi inizialmente addebitati su consumi stimati e, successivamente, rettificati sulla base del consumo effettivo.

<sup>1</sup> Il codice POD è un codice alfanumerico di 14 o 15 caratteri. Presente fin dal momento dell'allacciamento, il codice POD viene assegnato quando si installa il contatore e si effettua il collegamento dell'utenza con la rete nazionale dell'energia elettrica.

<sup>2</sup> Si ricorda che per quanto riguarda il bonus del secondo trimestre 2022 la circolare n. 13/E/2022 dell'Agenzia delle Entrate, aveva stabilito che per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019, mancando i dati per il trimestre di riferimento, il costo da utilizzare per il raffronto si assumeva pari alla somma delle seguenti componenti: a) valore medio del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (Pun); b) valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (Pd), per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.

Il confronto tra il costo medio della “componente energia elettrica” dei trimestri di riferimento deve essere effettuato complessivamente e non tra le singole utenze (POD), considerando che la norma non associa il beneficio a queste ultime.

Per determinare la media di riferimento, i calcoli devono essere considerati cumulativamente per ogni impresa, tenendo conto di tutti gli acquisti di energia elettrica effettuati nel trimestre di riferimento.

Il costo medio del kWh sulla base del quale si calcola l'aumento del 30% si determina tenendo conto del rapporto tra totale della componente energia elettrica (prezzo, più perdite, più commercializzazione, più dispacciamento, anche ove tali componenti non siano distintamente indicate nel prezzo della componente energia) e il consumo effettivo del trimestre

Il calcolo del credito d'imposta, invece, può essere determinato sulla base della singola fattura, a prescindere dal fatto che questa sia riferita al singolo POD o che sia considerata cumulativamente per società.

Si ribadisce che le fatture devono riferirsi a consumi effettivi del periodo di competenza del credito d'imposta e il relativo costo deve essere effettivamente sostenuto, nonché documentato. Per potere riscontrare i dati relativi all'energia elettrica consumata e alle relative spese sostenute, le fatture devono necessariamente riportare il dettaglio delle singole voci, con la conseguenza che potranno essere utilizzate, a tal fine, anche le cosiddette fatture di cortesia (bollette), in aggiunta alle fatture elettroniche alle quali ineriscono, atteso che le prime sono univocamente connesse alle seconde.

Le considerazioni sopra esposte trovano applicazione sia ai fini del calcolo dell'incremento del costo medio in misura superiore al 30%, come requisito di accesso al beneficio, sia con riguardo all'ammontare della spesa sostenuta per l'acquisto della “componente energetica” a cui parametrare l'agevolazione in esame.

**Come si utilizza il credito di imposta in compensazione. NUOVO CODICE TRIBUTO.** È possibile utilizzare il credito d'imposta in compensazione nei modelli F24 tramite il nuovo codice tributo 6970 - denominato “credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115” - tassativamente entro il 31.12.2022 (risoluzione 49/E/2022). In caso di mancato utilizzo del credito entro la fine del 2022, lo stesso è irrimediabilmente perso, fatta salva la possibilità di cederlo entro il medesimo termine, ma solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”; nel campo “anno di riferimento” è indicato l'anno di sostenimento della spesa (2022), nel formato “AAAA”. Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta di natura agevolativa, come il credito d'imposta in commento, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, non necessita della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi. Ne deriva che il credito può essere compensato, anche per importi superiori a 5.000 euro annui, senza l'obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, con apposto il visto di conformità.

**Aspetti fiscali, contabilizzazione del credito e regime “de minimis”.** Ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del D.L. n. 115/2022, il credito d'imposta riconosciuto non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP. Il credito d'imposta in esame, inoltre:

- non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 61 del TUIR;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del TUIR.

La scrittura di rilevazione contabile del credito di imposta è la seguente:

Data del primo utilizzo del credito		
Credito d'imposta energia elettrica imprese non energivore (Voce C.II.5-bis dello S.P. – Crediti tributari)	a	Contributo in c/esercizio non tassato per credito d'imposta energia elettrica imprese non energivore Cod. 6970 (Voce A.5 del C.E.. – Altri ricavi e proventi)
Per rilevazione del credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) ex art. 6, comma 3, del D.L. n. 115/2022		

Circa l'applicabilità del regime “de minimis” ai crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas, si ricorda che l'art. 40-quater del DL 73/2022 (c.d. D.L. “Semplificazioni fiscali”), ha abrogato la disposizione introdotta dal precedente D.L. “Aiuti”.

Per effetto di tale disposizione, i crediti energia e gas non devono più confluire nel calcolo del limite "de minimis", per cui, ai fini della fruizione degli stessi, non va verificato il rispetto del massimale di 200.000 euro nel triennio unitamente agli altri aiuti "de minimis" ricevuti dall'impresa unica.

**Possibilità di fare calcolare il credito di imposta dal proprio fornitore di energia elettrica.** Come anticipato in premessa, sulla base di quanto stabilito dall'art. 6, comma 5, del D.L. n. 115/2022, ciascun venditore di energia elettrica che riforniva l'impresa sia nel secondo trimestre dell'anno 2019 ("periodo 2019") che nel secondo trimestre dell'anno 2022 ("periodo 2022") per i punti di prelievo presenti nel contratto di fornitura sia nel periodo 2019 che nel periodo 2022, deve inviare, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta (vale a dire entro lunedì 28 novembre 2022), ALL'IMPRESA CHE FACCI ESPlicita RICHIESTA DI UNA COMUNICAZIONE RIPIORTANTE IL CALCOLO DELL'INCREMENTO DI COSTO DELLA COMPONENTE ENERGETICA E L'AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER IL TERZO TRIMESTRE DELL'ANNO 2022.

Dunque tutte le imprese che si sono rifornite da un unico venditore di energia elettrica sia nel secondo trimestre dell'anno 2019 che nel secondo trimestre dell'anno 2022, per i POD presenti nel contratto di fornitura sia nel periodo 2019 che nel periodo 2022, devono attivarsi per tempo allo scopo di richiedere tramite PEC al proprio fornitore la comunicazione in argomento che attesta l'ammontare del credito di imposta eventualmente spettante!

Il testo della PEC potrebbe essere il seguente:

<<OGGETTO: richiesta di invio di Vs. comunicazione di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 09/08/2022, n. 115.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del D.L. 09/08/2022, n. 115 e della deliberazione ARERA ivi prevista, si richiede l'invio da parte Vostra della comunicazione riportante il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta di cui all'art. 6, comma 3, del D.L. n. 115/2022 spettante a favore della scrivente impresa non energivora, Vostra cliente, per il terzo trimestre dell'anno 2022.>>

### **3 Credito d'imposta per i consumi di gas naturale a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (terzo trimestre 2022) - Codice tributo 6971**

#### **ART. 6, COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115**

"4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019."

**A chi spetta.** Alle imprese NON a forte consumo di gas naturale, diverse dunque da quelle di cui all'art. 5 del D.L. 1° marzo 2022, n. 17<sup>3</sup> che acquistano il gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici<sup>4</sup>.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 16/06/2022 ha chiarito che il beneficio fiscale in oggetto deve ritenersi destinato a coprire anche le spese sostenute per l'acquisto di gas naturale utilizzato come carburante per motori, costituendo questo un "uso energetico" del gas stesso. Si è precisato, al riguardo, che l'accesso al beneficio fiscale in commento è subordinato all'effettivo utilizzo, da parte dell'acquirente, del gas acquistato per autotrasporto; ne consegue che sono esclusi dall'agevolazione i soggetti rivenditori, non utilizzatori del gas stesso.

Si ricorda che il principale componente del gas naturale è il metano.

<sup>3</sup> Ai fini dell'agevolazione in questione, si definisce impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541 e che ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici (comma 2).

<sup>4</sup> Per "uso termoelettrico" si intende l'utilizzo del calore per azionare una turbina, trasformando l'energia termica in energia meccanica e generare elettricità attraverso un alternatore.

**Quando spetta:** l'agevolazione spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale calcolato come media del secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero MI-GAS pubblicati dal Gestore dei mercati energetici GME [\[link\]](#) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo secondo trimestre 2019. Vista la oggettiva difficoltà nel reperire tali informazioni, si consiglia di chiedere al proprio fornitore (qualora sia lo stesso rispetto al secondo trimestre 2019) il confronto dei costi medi entro il termine del 28 novembre 2022.

Secondo quanto riportato dalla circolare n. 20/E/2022 dell'Agenzia delle Entrate, con riferimento alle imprese non ancora costituite alla data del 1° marzo 2019, considerato che la condizione relativa all'aumento della spesa va verificata con riferimento alla media dei prezzi del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), laddove tale requisito sussista, il credito d'imposta è riconosciuto anche a favore delle imprese neocostituite, in quanto la norma non richiede una comparazione tra i costi sostenuti dalla singola impresa, bensì tra i prezzi medi del settore.

**A quanto ammonta e come si calcola.** Il credito d'imposta spetta nella misura del 25% del costo sostenuto per l'acquisto del gas consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022 per usi diversi da quelli termoelettrici.

Secondo quanto previsto dalla disposizione in commento, ai fini del computo del beneficio fiscale spettante, occorre procedere alla determinazione del totale delle spese sostenute per l'acquisto della componente "gas" nel terzo trimestre 2022, sempre che la stessa sia stata utilizzata durante il medesimo trimestre.

Si precisa, a tal riguardo, che ai fini del calcolo della spesa per l'acquisto del gas naturale devono essere considerati i costi della componente "gas" (costo della commodity), ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente gas. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce "spesa per la materia gas naturale".

Non concorrono al calcolo della spesa della componente "gas", a titolo di esempio, le spese di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura (cosiddetti servizi di rete).

Si ribadisce che le fatture devono riferirsi a consumi effettivi del periodo di competenza del credito d'imposta e il relativo costo deve essere effettivamente sostenuto, nonché documentato.

N.B. occorre tenere in considerazione, quindi, eventuali conguagli (in positivo o in negativo) avvenuti in relazione ad importi inizialmente addebitati su consumi stimati e, successivamente, rettificati sulla base del consumo effettivo.

Per potere riscontrare i dati relativi al gas consumato e alle relative spese sostenute, le fatture devono necessariamente riportare il dettaglio delle singole voci, con la conseguenza che potranno essere utilizzate, a tal fine, anche le cosiddette fatture di cortesia (bollette), in aggiunta alle fatture elettroniche alle quali ineriscono, atteso che le prime sono univocamente connesse alle seconde.

**Come si utilizza il credito di imposta in compensazione. NUOVO CODICE TRIBUTO.** È possibile utilizzare il credito d'imposta in compensazione nei modelli F24 tramite il nuovo codice tributo 6971 - denominato "credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115" - tassativamente entro il 31.12.2022 (risoluzione 49/E/2022). In caso di mancato utilizzo del credito entro la fine del 2022, lo stesso è irrimediabilmente perso, fatta salva la possibilità di cederlo entro il medesimo termine, ma solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati"; nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno di sostenimento della spesa (2022), nel formato "AAAA".

Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta di natura agevolativa, come il credito d'imposta in commento, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, non necessita della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi. Ne deriva che il credito può essere compensato, anche per importi superiori a 5.000 euro annui, senza l'obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, con apposto il visto di conformità.

**Aspetti fiscali, contabilizzazione del credito e regime "de minimis".** Ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del D.L. n. 115/2022, il credito d'imposta riconosciuto non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP. Il credito d'imposta in esame, inoltre:

- non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 61 del TUIR;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del TUIR.

La scrittura di rilevazione contabile del credito di imposta è la seguente:

Data del primo utilizzo del credito		
Credito d'imposta gas naturale imprese non gasivore (Voce C.II.5-bis dello S.P. – Crediti tributari)	a	Contributo in c/esercizio non tassato per credito d'imposta gas naturale imprese non gasivore Cod. 6971 (Voce A.5 del C.E.. – Altri ricavi e proventi)
Per rilevazione del credito d'imposta a favore delle imprese non gasivore (terzo trimestre 2022) ex art. 6, comma 3, del D.L. n. 115/2022		

Circa l'applicabilità del regime "de minimis" ai crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas, si ricorda che l'art. 40-quater del DL 73/2022 (c.d. D.L. "Semplificazioni fiscali"), ha abrogato la disposizione introdotta dal precedente D.L. "Aiuti". Per effetto di tale disposizione, i crediti energia e gas non devono più confluire nel calcolo del limite "de minimis", per cui, ai fini della fruizione degli stessi, non va verificato il rispetto del massimale di 200.000 euro nel triennio unitamente agli altri aiuti "de minimis" ricevuti dall'impresa unica.

**Possibilità di fare calcolare il credito di imposta dal proprio fornitore di gas naturale.** Come anticipato in premessa, sulla base di quanto stabilito dall'art. 6, comma 5, del D.L. n. 115/2022, ciascun venditore di gas naturale che riforniva l'impresa sia nel secondo trimestre dell'anno 2019 ("periodo 2019") che nel secondo trimestre dell'anno 2022 ("periodo 2022") per i punti di consegna presenti nel contratto di fornitura sia nel periodo 2019 che nel periodo 2022, deve inviare, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta (vale a dire entro lunedì 28 novembre 2022), ALL'IMPRESA CHE FACCIA ESPLICITA RICHIESTA DI UNA COMUNICAZIONE RIPORTANTE IL CALCOLO DELL'INCREMENTO DEL PREZZO DI RIFERIMENTO DEL GAS NATURALE E L'AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER IL TERZO TRIMESTRE DELL'ANNO 2022.

Dunque tutte le imprese che si sono rifornite da un unico venditore di gas naturale sia nel secondo trimestre dell'anno 2019 che nel secondo trimestre dell'anno 2022, per i punti di riconsegna presenti nel contratto di fornitura sia nel periodo 2019 che nel periodo 2022, devono attivarsi per tempo allo scopo di richiedere tramite PEC al proprio fornitore la comunicazione in argomento che attesta l'ammontare del credito di imposta eventualmente spettante!

Il testo della PEC potrebbe essere il seguente:

<<OGGETTO: richiesta di invio di Vs. comunicazione di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 09/08/2022, n. 115.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del D.L. 09/08/2022, n. 115 e della deliberazione ARERA ivi prevista, si richiede l'invio da parte Vostra della comunicazione riportante il calcolo dell'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale e l'ammontare del credito d'imposta di cui all'art. 6, comma 4, del D.L. n. 115/2022 spettante a favore della scrivente impresa non gasivora Vostra cliente per il terzo trimestre dell'anno 2022.>>

- 4 Anticipazioni sugli ulteriori crediti d'imposta relativi ai consumi di energia elettrica a favore delle imprese non energivore ed ai i consumi di gas naturale a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas per i mesi di ottobre e novembre 2022

#### DECRETO-LEGGE "AIUTI-TER"

Nuova tornata di crediti d'imposta sia per le imprese energivore e non energivore, sia per quelle a consumo di gas naturale più o meno accentuato, ma con alcune rilevanti differenze rispetto a quanto illustrato sino ad ora, tra cui si segnalano la durata (non più trimestrale ma prevista solo per ottobre e novembre), l'incremento delle percentuali e il perimetro oggettivo per le «non energivore», ampliato a tutte le imprese con contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 KWh (contro i precedenti 16,5). La bozza di decreto Aiuti-ter (approvata dal Consiglio dei ministri il 16 settembre scorso) proroga e rafforza una delle principali misure di sollievo al "caro-energia" per le imprese.

Per le imprese non energivore ma dotate di contatori di potenza disponibile pari ad almeno a 4,5 KWh (anziché 16,5 KWh), il credito d'imposta sarà del 30% (contro il 15%) della spesa della componente energetica effettivamente utilizzata nel prossimo



**Studio Semprini-Cesari & Nini**

Dottori Commercialisti Associati

bimestre ottobre-novembre, qualora il prezzo medio del terzo trimestre di quest'anno (al netto di imposte e sussidi) si incrementi di almeno il 30% di quello riferito al corrispondente periodo del 2019 (costo per kWh).

Per le imprese "non gasivore" (ossia diverse da quelle di cui all'art. 5 del D.L. 1° marzo 2022, n. 17) il credito d'imposta riconosciuto sarà pari al 40% (contro il 25%) della spesa per l'acquisto del gas naturale consumato (per usi diversi dal termoelettrico) nei prossimi mesi di ottobre e novembre, a condizione che il prezzo del gas naturale determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal GME abbia subito nel terzo trimestre 2022 un incremento maggiore del 30% sul medesimo periodo del 2019.

Le modalità di utilizzo e di non imponibilità di questi crediti d'imposta sono analoghe a quelli che li hanno preceduti, con l'unica differenza che eventuali cessionari potranno utilizzarli non più entro il 31 dicembre ma entro una data ancora da definire (la bozza del decreto propone l'alternativa tra il 31 marzo e il 30 giugno).

Sarà nostra cura informarVi non appena il testo definitivo del Decreto Aiuti-ter sarà pubblicato sulla G.U. e saranno stati resi noti i codici tributo da utilizzare per l'utilizzo in compensazione dei bonus.

Sarà compito del nuovo Governo che scaturirà dalle elezioni di domenica prossima stabilire se prorogare i crediti di imposta per i mesi a venire, a partire da dicembre, ed in quale misura.

## 5 Supporto dello Studio Semprini-Cesari & Nini nei calcoli dei crediti di imposta d'imposta

Si rende noto che lo Studio Semprini-Cesari & Nini è pienamente disponibile a supportare la clientela nei calcoli dei crediti di imposta la cui disciplina è stata illustrata nel presente documento.

Non esitate pertanto a contattarci in caso di necessità.

---

Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, cogliamo l'occasione per salutarVi cordialmente.

**Studio Semprini-Cesari & Nini**